



CITTA' DI TRICASE

Provincia di Lecce

Regolamento per il fitto posto barca

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 23/04/2009
e successivamente integrato e modificato con deliberazioni del C.C. n.32 del 28/05/2009 e n.50
del 14/10/2009.

Stesura definitiva

CONDIZIONI GENERALI per il FITTO di POSTO BARCA

ARTICOLO 1

Il Comune di Tricase si impegna a gestire, avvalendosi dell'art.45 bis c.n., con personale sufficiente a garantire la qualità del servizio, con idonee attrezzature ed a proprie spese, i seguenti servizi minimi:

- 1) ormeggio di natanti o imbarcazioni da diporto mediante catenaria e corpi morti;
- 2) controllo sicurezza ormeggi ivi compreso un controllo almeno una volta ogni anno delle catenarie;
- 3) controllo alle operazioni di ormeggio e disormeggio alle imbarcazioni e natanti;
- 4) variazione punti di ormeggio ed alaggio rapido in situazioni di emergenza;
- 5) pulizia delle banchine e dello specchio acqueo del porto attraverso la raccolta dei rifiuti depositati in appositi cestelli posizionati in vari punti del porto;
- 6) antincendio mediante estintori posizionati in vari punti del porto;
- 7) esposizione di appositi cartelli indicanti i servizi e relative tariffe;
- 8) fornitura acqua ed energia elettrica a richiesta ed a carico dei richiedenti compatibilmente con l'esistente;
- 9) varo ed alaggio con la gru di proprietà comunale con le modalità e tariffe di cui all'allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Il proprietario del natante/imbarcazione è tenuto, al suo primo arrivo, ad esibire, oltre alla documentazione di riconoscimento personale, quella del natante/imbarcazione da ormeggiare.

Al proprietario sarà data copia del Regolamento e delle tariffe concernenti il fitto posto barca. Il personale della gestione Porto provvederà alla misurazione del natante/imbarcazione e in seguito all'assegnazione del posto barca.

ARTICOLO 3

La misurazione di un natante si effettua considerando il c.d. **fuori tutto**, vale a dire la distanza tra il punto estremo della prua con il punto estremo della prora. Per **fuori tutto** s'intende la distanza misurata in linea retta tra il punto esterno anteriore della prora e il punto esterno posteriore della poppa, escludendo tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette o similari.

Per la misurazione dell'imbarcazione si terrà conto di quanto indicato nella licenza di navigazione dell'unità.

ARTICOLO 4

Il fitto posto barca giornaliero decorre dal primo e spira l'ultimo giorno impegnato, quello mensile decorre dal primo all'ultimo giorno del mese, quello annuale decorre dal 1° Febbraio al 31 Gennaio.

Gli importi di tali periodi sono indicati nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione Comunale, per fini istituzionali o per promuovere attività turistiche, si riserva un tratto di banchina di metri 10 da individuarsi annualmente nel vecchio o nuovo bacino.

ARTICOLO 6

Il posto barca assegnato deve essere lasciato libero entro e non oltre il terzo giorno dalla data di scadenza risultante sulla domanda.

In caso contrario, previa apposita diffida inviata a mezzo di RR a rimuovere l'imbarcazione entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, il personale della Gestione Portuale, farà tirare a secco a spese del proprietario il natante/imbarcazione, sollevando da ogni responsabilità amministrativa e penale il Gestore del Porto e l'Amministrazione Comunale per danni ricevuti al proprio natante/imbarcazione, ritenendosi qui accettata la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Gestore del Porto e l'Amministrazione Comunale.

Per il periodo in cui l'imbarcazione rimane nel Porto senza titolo, verrà applicata una sanzione pari al doppio della tariffa ordinaria.

Tale procedura è applicata anche per la tutela della funzionalità del Porto.

ARTICOLO 7

Gli importi per i periodi impegnati devono essere corrisposti all'atto dell'assegnazione del posto barca e non oltre il terzo giorno dalla data di tale assegnazione.

Nel caso di fitto posto barca annuale, l'importo da pagare si potrà suddividere in tre rate di pari importo:

- la prima rata all'atto dell'assegnazione del posto barca (33% dell'importo totale);
- la seconda entro il 31 MAGGIO;
- la terza entro il 31 OTTOBRE.

Nel caso di fitto posto barca stagionale o mensile, l'importo da pagare si potrà suddividere in due rate:

- la prima rata all'atto della prenotazione del posto barca (33% dell'importo totale);
- la seconda all'arrivo in Porto.

Tali importi non sono rimborsabili.

ARTICOLO 8

All'atto della firma del contratto di fitto del posto barca, come già detto nel precedente articolo, deve essere versato il 33% dell'importo totale dovuto. Il posto barca assegnato sarà disponibile fino al terzo giorno successivo dalla data d'inizio del fitto.

Nel caso in cui l'utente intende ritardare il varo dell'imbarcazione dovrà, all'atto della firma del contratto di fitto e mediante apposita comunicazione scritta, comunicare all'Ufficio gestione portuale la data presunta dell'arrivo in Porto.

Se l'utente, mediante un'apposita dichiarazione scritta, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data della firma del contratto, intendesse rinunciare al posto barca assegnatogli, è esonerato dal pagamento della restante quota parte pari al 67% dell'importo complessivo. Nel caso in cui il pagamento fosse stato eseguito in un'unica soluzione alla data della firma del contratto, si provvederà d'Ufficio al rimborso nella misura pari al 67% dell'importo complessivo versato.

In caso di fitto posto barca annuale, l'Ufficio gestione portuale dovrà nel termine massimo di giorni 10 dalla data di assegnazione, ed indipendentemente se il natante sia già presente o meno in Porto, indicare al titolare del fitto il tratto di banchina dove l'imbarcazione verrà ormeggiata.

ARTICOLO 9

In caso di mancato pagamento, dopo i 7 giorni dall'assegnazione del posto barca o dalla data di scadenza di una delle rate previste, il natante/imbarcazione verrà tirato a secco e depositato in locali idonei e custoditi.

Tutte le spese sono a carico del proprietario del natante/imbarcazione sollevando da ogni responsabilità, per eventuali danni, il Gestore del Porto e l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10

Il posto barca assegnato, per esigenze tecniche ed organizzative, potrà essere cambiato.

ARTICOLO 11

Il posto barca assegnato non è cedibile a terzi. Il proprietario del natante/imbarcazione che lascerà libero il posto barca per un periodo minimo di 48 ore, deve preventivamente avvisare l'Ufficio della Gestione Porto.

In questo periodo, l'Ufficio si riserva la possibilità di utilizzare e di affittare, per necessità organizzative e di gestione, il posto vacante durante l'assenza del natante/imbarcazione.

ARTICOLO 12

Il costo del posto barca comprende, oltre al corpo morto con catene e catenaria, la cima, la boa (per le seconde file), il prelievo e lo smaltimento dei rifiuti depositati in contenitori posti sulla banchina.

ARTICOLO 13

In caso di condizioni meteorologiche avverse, il Gestore del Porto assicurerà solo ed esclusivamente la sicurezza degli ormeggi.

In caso di maltempo annunciato, sarà esposto il bollettino ai naviganti (trasmesso dall'Ufficio marittimo) per informare tempestivamente i proprietari dei natanti/imbarcazioni, i quali dovranno essere presenti durante le mareggiate. Pertanto, tutti i proprietari devono predisporre idonee misure di protezione a propria cura e spesa.

I danni causati dalle mareggiate non sono imputabili al Gestore del Porto ed all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 14

In caso di calamità naturale e condizioni meteo non annunciate (mareggiate, trombe d'aria ecc.), il Gestore del Porto non risponde di eventuali danni subiti dai natanti/imbarcazioni degli utenti del Porto.

ARTICOLO 15

Tutti i natanti/imbarcazioni che non usufruiscono del posto barca e che durante le mareggiate occupano abusivamente lo specchio acqueo in concessione al Comune, al loro arrivo in Porto devono:

a)-firmare una dichiarazione di responsabilità che solleva il Gestore del Porto e l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni causati alle strutture portuali ed a terzi dal proprio natante/imbarcazione;

b)-utilizzare i posti barca che gli verranno assegnati dal Gestore;

c)-essere presenti durante le condizioni meteorologiche avverse, per un pronto intervento in caso di necessità;

d)-liberare il posto barca assegnato al termine delle condizioni meteorologiche avverse;

e)-sottostare agli articoli del presente Regolamento di fitto posto barca e alle disposizioni della gestione portuale.

In caso contrario i natanti/imbarcazioni in questione saranno tirate a secco, a spese dei proprietari.

ARTICOLO 16

E' vietato nelle acque portuali ormeggiarsi con mezzi propri, catene, ancore, corpi morti, traversini, cime e quant'altro, tranne dietro autorizzazione del Gestore del Porto. Qualsiasi ormeggio o rinforzo deve essere chiesto al personale della gestione del Porto che provvederà alla sistemazione qualora lo ritenesse necessario.

ARTICOLO 17

I proprietari di natanti/imbarcazioni hanno l'obbligo di:

- a) Verificare costantemente che non vi siano infiltrazioni d'acqua in carena attraverso viti, tappi, sifoni, valvole, pompe, tubi, manicotti, flange di gomma poppiere, e controllare l'esistenza di eventuali incrinature o rotture dell'opera viva dello scafo.
- b) Verificare la presenza d'acqua all'interno del proprio natante/imbarcazione dovuta a creste d'onde o a copiose e prolungate piogge, ed eventualmente sgottarla.
- c) Supervisionare sempre le operazioni d'ormeggio fatte dal personale autorizzato, accertandosi che funi, grilli, catene non siano carenti; nel caso che ciò si dovesse verificare, informare subito la direzione della gestione.
- d) Effettuare o far eseguire sotto la propria responsabilità la ventilazione naturale e/o forzata dei vani motori almeno 5 minuti prima dell'avviamento.
- e) Munire le cabine, gavoni, serbatoi, motori fuoribordo, strumentazioni, zattere ed altro di validi antifurto, chiusure, lucchetti, catene, marchinegni e preferibilmente contrarre valida assicurazione/furto per detti o asportarli in capace borsone ad ogni rientro in porto; il Gestore del Porto ed il Comune di Tricase non rispondono di eventuali mancanze.
- f) Proteggere il natante/imbarcazione all'ormeggio, con non meno di 6 parabordi proporzionati ed efficienti laterali, oltre a quello di prua al fine di evitare danni a terzi.
- g) Procedere in fase d'allontanamento/avvicinamento all'ormeggio a velocità di sicurezza e non oltre due nodi (i danni provocati a natanti/imbarcazioni all'ormeggio in fase di manovra si devono intendere a carico del conducente del natante/imbarcazione).
- h) Usare la banchina di servizio (la banchina del canale di collegamento dei due bacini) per il tempo strettamente necessario allo sbarco/imbarco dei passeggeri e delle cose. Non lasciare ingombri di qualsiasi tipo.
- i) Non utilizzare all'ormeggio lo scarico dei WC di bordo e, dalle ore 22:00 alle ore 08:00, quello dei generatori di corrente.

ARTICOLO 18

Per com'è stato definito il posto barca, segue che i danni subiti o provocati da terzi devono essere negoziati direttamente dalle parti, ritenendosi qui accettata la rinuncia alla rivalsa nei riguardi del Gestore del Porto.

Danni alle strutture portuali devono essere negoziati con il Comune. Non possono essere risarciti i danni per eventi non direttamente imputabili allo stesso.

ARTICOLO 19

Presunti danni provocati dal personale di gestione a barche, motori o altro, potranno essere esaminati solo in presenza ed in contraddittorio e alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento. Nessun reclamo, invece, potrà essere accolto se il natante e/o imbarcazione avrà già lasciato il Porto.

ARTICOLO 20

L'inattività della barca all'ormeggio per qualsiasi ragione, genere e natura non dà diritto a chiedere riduzioni o esoneri di pagamenti o risarcimenti vari. Analogamente, per periodi, anche prolungati, di assenza della barca dall'assegnato posto barca non sarà detratta alcuna spesa.

ARTICOLO 21

Il ritiro definitivo delle barche ormeggiate potrà avvenire solo se il cliente è in regola con i pagamenti. Raggiri o frodolenze, sottrazioni al diritto di ritenzione dei mezzi lasciati come prescritto dall'art.2756 del C.C. saranno perseguiti secondo la legge.

ARTICOLO 22

E' vietato sollevare il gambo del motore fuoribordo, sia quello principale sia quello ausiliario, durante l'ormeggio in porto.

Ogni danno provocato a persone e/o cose dovrà essere risarcito direttamente dal proprietario del natante/imbarcazione, sollevando da ogni responsabilità il Gestore del Porto.

ARTICOLO 23

Gli utenti non potranno avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni o altro se non hanno ottemperato a quanto in oggetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 24

Ogni natante/imbarcazione all'ormeggio nel Porto di Tricase deve essere tenuto in buono stato di manutenzione di galleggiamento e di sicurezza. In difetto il Gestore del Porto può, dietro autorizzazione, dopo preventivo avviso inviato a mezzo RR, del Comune di Tricase, prendere provvedimenti a spese del proprietario, atti a salvaguardare l'incolumità della struttura e dei natanti/imbarcazioni presenti nel Porto.

ARTICOLO 25

Nel caso di carico della barca su apposito veicolo per il trasporto su strada della stessa, il proprietario ha l'obbligo di accertare o far accertare dai propri incaricati che tutte le legature e/o i sostegni fissanti la barca ritirata siano sufficientemente sicuri; ciò anche se le legature e/o i sostegni siano stati fatti e/o forniti dal personale di Gestione.

Funi, legature, sistemazione, sostegni ed altro s'intenderanno accettati a rischio e pericolo del proprietario della barca non appena il mezzo di trasporto ha lasciato l'esatta e precisa area di carico.

ARTICOLO 26

Il servizio di ormeggio può comprendere la custodia o la guardiana.

Il Gestore non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone o cose che si dovessero verificare a bordo dei natanti/imbarcazioni.

ARTICOLO 27

Nel porto di Tricase è fatto divieto di ormeggiare per l'intero anno imbarcazioni superiori a mt. 7,50.

Il natante Portus Veneris (CAICCO), poiché di proprietà del Comune di Tricase e concesso in comodato d'uso alla Associazione "Magna Grecia", verrà ormeggiato nel tratto di banchina più idoneo in relazione alla stagione, d'intesa tra il Gestore del Porto – l'Associazione Magna Grecia e il Comune di Tricase.

ARTICOLO 28

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare le opere necessarie al fine di consentire ai disabili le operazioni di imbarco e sbarco in modo agevole ed in massima sicurezza.

ARTICOLO 29

Il natante/imbarcazione che occupa il posto barca deve essere obbligatoriamente quello indicato nella domanda di fitto posto barca. Il cambiamento dello stesso può avvenire in seguito a richiesta scritta fatta pervenire all'Ufficio Gestione Porto.

Se il nuovo natante/imbarcazione è delle stesse caratteristiche di quello indicato nella domanda di fitto posto barca, potrà mantenere lo stesso numero di posto assegnato; in caso contrario, la sostituzione potrà avvenire se vi sono altre possibilità di ormeggio per le caratteristiche del nuovo natante/imbarcazione.

ARTICOLO 30

Non potranno inoltrare domanda di fitto posto barca coloro i quali risultino essere morosi per gli anni precedenti. Al momento della richiesta del posto barca si dovrà dimostrare il regolare pagamento di quanto dovuto.

Si precisa altresì che il richiedente dovrà in ogni caso dimostrare di essere proprietario dell'imbarcazione mediante apposita documentazione.

Si specifica che eventuali morosità interesseranno e si identificheranno sia con il proprietario della barca che con la barca stessa. Pertanto, non verranno accettate domande per imbarcazioni il cui fruitore dell'anno precedente risulti essere moroso, salvo regolarizzazione di quanto dovuto al momento della presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 31

Ogni natante/imbarcazione che occupa un posto abusivo nella zona in concessione del Comune di Tricase verrà, dopo comunicazione scritta all'Ufficio Marittimo e dietro l'autorizzazione dello stesso, tirata a secco e trasportata a cura di ditta specializzata in luogo idoneo e custodita con onere a carico dell'occupante abusivo.

Il Gestore e l'Amministrazione Comunale non saranno responsabili di eventuali mancanze o danni arrecati al natante/imbarcazione in questione, dopo l'avvenuto spostamento o tiro a secco. Tutte le spese saranno a carico del proprietario del natante/imbarcazione.

ARTICOLO 32

E' fatto divieto di effettuare lavori di rimessaggio e/o manutenzione alle imbarcazioni in tutta l'area portuale compresa quella prospiciente i locali dell'Ufficio Marittimo. Eventuali inosservanze saranno segnalate, a cura del gestore, alle autorità competenti per gli adempimenti di conseguenza.

ARTICOLO 33

I natanti/imbarcazioni tirati a secco ai sensi degli articoli precedenti del presente Regolamento, non potranno chiedere risarcimenti per danni ricevuti al proprio natante/imbarcazione, ritenendosi sollevato da ogni responsabilità il Gestore del Porto e l'Amministrazione Comunale e qui accettata la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Gestore del Porto e dell'Amministrazione Comunale.

Danni o furti a natanti/imbarcazioni depositati nel parcheggio o nella zona recintata per motivi diversi da quelli di gestione non saranno comunque imputabili al Gestore del Porto.

ARTICOLO 34

Il Porto di Tricase ha una capienza di circa 140 posti barca che potranno essere suddivisi in stagionali e annuali e verranno assegnati con le modalità stabilite nell'appendice al presente Regolamento contraddistinta con la lett.C).

ARTICOLO 35

Per il fitto del posto barca gli assegnatari corrisponderanno al Comune gli importi come stabiliti nell'allegato A) contenente le tariffe commisurate sulla base della lunghezza del natante e sulla durata del fitto.

L'eventuale sub-concessionario potrà, senza necessità di consenso del Comune, modificare in ribasso le tariffe contenute nell'allegato A).

Le tariffe di cui all'allegato A) sono annualmente adeguate agli indici di aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT e possono essere aggiornate e rideterminate annualmente con delibera della Giunta Comunale.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, qualora il periodo estivo sia inferiore ai cinque mesi, verranno proporzionalmente ridotte le tariffe stabilite nell'allegato A).

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome _____

Firma _____

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il contraente
_____ dichiara di aver preso visione del
Regolamento, di accettare espressamente tutti gli articoli che vanno dal numero 1 al numero
35 delle presenti condizioni generali per il fitto di posto barca, nonchè di aver
ricevuto copia del presente stampato e del tariffario oggi in vigore.

Tricase Porto, lì _____

IL RICHIEDENTE

IL GESTORE DEL PORTO

ALLEGATO A) - TARIFFE

FINO A METRI	01/05 – 30/09	01/10 – 30/04
	5 MESI	7 MESI
	euro	euro
4	425	350
4,5	500	400
5	625	500
5,5	700	550
6	750	580
6,5	800	600
7	850	650
7,5	1.150	850
8	1.250	/
9	1.500	/
10	1.750	/
11	2.000	/
12	2.250	/
13	2.500	/
14	2.750	/
15	3.000	/
16	3.250	/
oltre 16	4.000	/

Le suddette tariffe si intendono compresa I.V.A.

ALLEGATO B)

NUOVE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA GRU COMUNALE PER VARO O ALAGGIO

LUNGHEZZA NATANTE/IMBARCAZIONE	IMPORTO
FINO A 4,00 METRI FUORI TUTTO	€ 10,00
FINO A 5,00 METRI FUORI TUTTO	€ 13,00
FINO A 6,00 METRI FUORI TUTTO	€ 15,00
FINO A 7,50 METRI FUORI TUTTO	€ 21,00

Le suddette tariffe si intendono compresa I.V.A.

I TITOLARI DI UN POSTO BARCA ANNUALE HANNO DIRITTO A DUE VARI O ALAGGI GRATUITI PER IL PERIODO ESTIVO E QUATTRO VARI O ALAGGI PER IL PERIODO INVERNALE.

LE ULTERIORI OPERAZIONI AVRANNO UN COSTO DI € 5,00 OLTRE I.V.A..

COMUNE DI TRICASE
Provincia di Lecce

ALLEGATO “C”

Appendice al Regolamento per assegnazione fitto posto barca

ARTICOLO 1 - oggetto

Il Comune di Tricase ha in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e della navigazione, Regione Puglia, uno specchio acqueo nel porto di Tricase distribuito tra il vecchio e nuovo bacino, allo scopo di mantenere dei corpi morti per attracco di natanti da diporto.

ARTICOLO 2 – tipologia delle imbarcazioni

Negli specchi acqueei di cui all'art. 1, è consentito l'ormeggio annuale per i soli natanti da diporto, sia a vela che a motore, di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 7,50.

ARTICOLO 3 – modalità di assegnazione di posti barca

(come modificato dal C.C. con atti n.32 del 28.5.2009 e n.50 del 14.10.2009)

In relazione alla programmazione regionale ed al progetto di rete di Porti del basso Salento presentato dal gestore in sede di proposta, il Comune di Tricase, vista anche la necessità di tutelare i propri residenti, ancorché consapevoli della libertà di scelta nel contrarre, indica al gestore stesso le linee di preferenza nella scelta degli utenti con cui contrarre, concedendo ai residenti del Comune di Tricase la preferenza a parità di requisito.

Il gestore indicherà al Comune di Tricase, nei termini per la presentazione delle richieste di variazione delle tariffe, anche le linee guida che intenderà seguire nel successivo anno in relazione alla scelta dei contraenti.

L'assegnazione dei posti barca avverrà su domanda dei proprietari delle imbarcazioni, con le modalità di cui al successivo art.4.

Sul totale della capienza del Porto, una percentuale dei posti barca disponibili saranno destinati ed assegnati ai natanti di lunghezza fuori tutto superiori a mt.7,5, fermo restando la impossibilità, nel Porto di Tricase, di attraccare per le imbarcazioni superiori a 16 mt.

Tutti gli altri posti disponibili saranno destinati e assegnati ai natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a mt.7,50.

Qualora in una categoria pervengano un numero di domande inferiore ai posti disponibili, i posti vacanti verranno assegnati ai natanti di categoria inferiore.

ARTICOLO 4 – modalità di assegnazione dei posti barca

(come modificato dal C.C. con atti n.32 del 28.5.2009 e n.50 del 14.10.2009)

Il gestore sceglierà nella propria e completa autonomia le modalità di raccolta delle manifestazioni non vincolanti di interesse da parte dei potenziali utenti.

La domanda deve essere compilata su apposito modulo fornito dal gestore e reperibile presso gli Uffici della Direzione Portuale.

Il modello dovrà prevedere anche la richiesta di generalità del richiedente, del proprietario dell'imbarcazione, delle dimensioni, del tipo e dei dati di immatricolazione dell'imbarcazione/natante per cui si presenta domanda di affitto del posto barca.

Non sarà possibile presentare domanda per periodo successivo per chi, a qualsiasi titolo, abbia pendenze pregresse relative al posto barca con il gestore ovvero con il Comune di Tricase

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- per chi è stato fruitore di posto barca per l'anno precedente, le copie dei versamenti attestanti la regolarità dei pagamenti nei confronti del Comune ovvero del gestore;
- copia del Certificato d'Uso del motore con evidenziato il numero di matricola;

- qualora l'imbarcazione non sia immatricolata, dovrà essere allegata una foto dell'imbarcazione in cui si rilevi con chiarezza il nominativo e/o le caratteristiche della stessa;
- fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
- fotocopia del contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Obbligatoria del natante/imbarcazione, da consegnare all'atto dell'assegnazione del fitto posto barca.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per imbarcazione; qualora risultassero più domande per una stessa imbarcazione verranno escluse tutte di Ufficio.

L'elenco completo degli assegnatari verrà affisso negli uffici della Direzione Portuale almeno un giorno prima del primo giorno utile di validità del contratto.

ARTICOLO 5 – norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento si procederà alla assegnazione dei posti barca solo stagionali per il periodo 01.05.2009 – 30.09.2009.

ARTICOLO 6 - accettazione

L'assegnatario dovrà sottoscrivere il contratto di fitto posto barca, entro il termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione di cui all'art. 4, pena la decadenza dall'assegnazione.

ARTICOLO 7- titolarità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'uso dell'ormeggio è rilasciata nominalmente al proprietario dell'imbarcazione, è riservata esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra imbarcazione e/o natante.

ARTICOLO 8 – validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'uso degli ormeggi può avere validità annuale, stagionale estiva (maggio/settembre), stagionale invernale (ottobre/aprile), mensile ovvero giornaliera.

I titolari di concessione annuale hanno la facoltà di ottenere la conferma della assegnazione per l'anno successivo; a tale scopo devono far pervenire al Comune apposita comunicazione entro 30 gg. dalla scadenza della concessione.